Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2022/0131(COD)

25.1.2023

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)
(COM(2022)0655 – C9-0163/2022 – 2022/0131(COD))

Relatrice per parere: Agnes Jongerius

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La rifusione della direttiva sul permesso unico dovrebbe essere colta come un'opportunità per creare condizioni di lavoro eque per i cittadini di paesi terzi che lavorano negli Stati membri dell'Unione europea.

Tuttavia, qualsiasi rapporto di lavoro è anche un rapporto di potere. Occorre tenere presente che la ripartizione del potere tra lavoratori e datori di lavoro non è equilibrata. I lavoratori hanno la peggio se, nella pratica, non sono autorizzati a organizzarsi, alla contrattazione collettiva e allo sciopero. A tal fine è necessaria una regolamentazione che consenta di raggiungere un equilibrio.

In questo senso, esorto a non essere ingenui. La maggior parte dei settori dell'economia in cui operano lavoratori di paesi terzi, come i trasporti, l'ospitalità o la logistica, sono noti per i loro bassi salari e per il rischio elevato di violazioni dei diritti dei lavoratori.

Ciò avviene già spesso per i lavoratori nazionali in questi settori. I lavoratori dei paesi terzi sono ancora più vulnerabili all'abuso e allo sfruttamento, in quanto non dispongono di un posto stabile nella società, di una conoscenza dei loro diritti e di un accesso effettivo ai mezzi di ricorso.

Con questa rifusione intendo migliorare la situazione dei cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione e che lavorano nell'UE. È pertanto necessaria una maggiore parità di trattamento. Ciò dovrebbe riguardare anche ciò che riteniamo accettabile per le nostre condizioni di vita e di lavoro: per quanto riguarda la retribuzione, i congedi, l'orario di lavoro, un alloggio dignitoso o gli arretrati dovuti.

Inoltre, un reale accesso ai meccanismi di ricorso e al sostegno da parte di rappresentanti, in particolare da parte dei sindacati, è una necessità.

Occorre intervenire molto più incisivamente per porre fine alle pratiche abusive e di sfruttamento di quei datori di lavoro che aggirano o violano le norme. In primo luogo, è necessaria una migliore documentazione, sia per chiarire quali siano i diritti dei lavoratori, sia per consentire agli ispettorati del lavoro di farli rispettare. Gli ispettorati stessi devono essere rafforzati.

La presente rifusione richiede inoltre di prevedere in che modo potrebbero emergere nuovi modelli imprenditoriali che portino allo sfruttamento dei lavoratori cittadini di paesi terzi. Mi impegno a fare tutto il possibile per evitare che ciò accada. Per questo motivo, l'inclusione esplicita delle agenzie temporanee o di qualsiasi altro subappaltatore nella presente direttiva è della massima importanza.

È nostro obbligo creare condizioni di parità per i datori di lavoro che desiderano aderire alle norme, ma che trovano concorrenti che cercano di aggirare le norme a scapito dei cittadini di paesi terzi. È inoltre nostro dovere tutelare i lavoratori che subiscono le conseguenze della disparità di trattamento, di un trattamento sfavorevole o addirittura di uno sfruttamento. In questo modo, trasformiamo l'Europa in un luogo migliore.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.	(4) È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente***, non discriminatoria, equilibrata dal punto di vista del genere, inclusiva*** ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il pilastro europeo dei diritti sociali (il "pilastro"), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce una serie di principi che fungono da guida per garantire pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, nonché protezione e inclusione sociali, che dovrebbero anche guidare il trattamento dei lavoratori di paesi terzi residenti nell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso, anche in termini di volume, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi.	(5) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso, anche in termini di volume, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi ***nei loro mercati del lavoro***. ***Occorre stabilire dove è svolto abitualmente il lavoro al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi beneficino delle condizioni di lavoro e dei diritti previdenziali cui hanno diritto. Lo stesso dovrebbe valere quando il lavoro è svolto in più di un luogo, come nel settore edile, o quando il lavoro è mobile, come nel settore dei trasporti.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La presente direttiva dovrebbe contemplare i rapporti di lavoro tra lavoratori di paesi terzi e datori di lavoro. Qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l'ammissione di cittadini di paesi terzi tramite agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un rapporto di lavoro con il lavoratore, tali agenzie ***non*** dovrebbero essere ***escluse dall'ambito*** di applicazione della presente direttiva.	(6) La presente direttiva dovrebbe contemplare ***i contratti o*** i rapporti di lavoro tra lavoratori di paesi terzi e datori di lavoro. Qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l'ammissione di cittadini di paesi terzi tramite agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un ***contratto o*** rapporto di lavoro con il lavoratore, tali agenzie dovrebbero ***anche*** essere ***incluse nell'ambito*** di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La presente direttiva non dovrebbe	(7) La presente direttiva non dovrebbe

riguardare i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati soggetti alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39]. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione della direttiva 96/71/CE.

[39] Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

riguardare i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori ***effettivamente*** distaccati soggetti alle direttive 96/71/CE[39]***, 2014/67/UE***[39 bis]***, 2018/957/UE***[39 ter] ***e 2020/1057/UE***[39 quater] del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione delle direttive 96/71/CE***, 2014/67/UE, 2018/957/UE e 2020/1057/UE***. ***Per impedire gli accordi transfrontalieri artificiali, gli Stati membri dovrebbero prevedere misure adeguate volte a proteggere i lavoratori di paesi terzi dagli abusi compiuti mediante il distacco fraudolento in altri Stati membri. Nella procedura unica di domanda e nel monitoraggio dei datori di lavoro, occorre tenere in debita considerazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Roma I")[39 quinquies] al fine di verificare che lo Stato membro interessato sia realmente il luogo di lavoro abituale.***

[39] Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

[39 bis] ***Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")***

(GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

39 ter ***Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).***

39 quater ***Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).***

39 quinquies ***Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).***

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale e che abbiano presentato domanda di ammissione o siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro conformemente alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41], dal momento che ricadono nell'ambito di applicazione di detta direttiva, che istituisce un regime specifico.***	***soppresso***

[41] ***Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375).***

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero riguardare i visti uniformi o i visti per soggiorni di lunga durata, ad eccezione dell'obbligo per gli Stati membri di rilasciare il visto necessario entro il termine di ***quattro mesi*** stabilito per adottare una decisione sul permesso unico.	(12) Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero riguardare i visti uniformi o i visti per soggiorni di lunga durata, ad eccezione dell'obbligo per gli Stati membri di rilasciare il visto necessario entro il termine di ***90 giorni*** stabilito per adottare una decisione sul permesso unico.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda dovrebbe includere sia il tempo indispensabile per il rilascio di un visto, ove necessario, che quello richiesto per l'espletamento delle verifiche ***delle situazioni*** del mercato del lavoro.	(13) Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda dovrebbe includere sia il tempo indispensabile per il rilascio di un visto, ove necessario, che quello richiesto per l'espletamento delle verifiche ***dei criteri e delle condizioni per il rilascio del permesso, come previsto dal diritto nazionale, comprese le verifiche della situazione*** del mercato del lavoro***, ove esistenti***.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La designazione ***dell'autorità competente*** ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.	(15) La designazione ***delle autorità competenti*** ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa***, oltre al monitoraggio, all'attuazione e all'applicazione delle norme del lavoro e della normativa previdenziale, all'agevolazione delle denunce e ai mezzi di ricorso***. ***Le informazioni sulle condizioni di lavoro dovrebbero essere fornite alle autorità competenti, quali gli ispettorati del lavoro, i servizi pubblici per l'impiego o gli enti previdenziali, al fine di garantire efficacemente i diritti dei lavoratori di paesi terzi.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe tuttavia includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.	(16) Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe tuttavia includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali ***e occupazionali***. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il permesso unico dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio[42] e consentire agli Stati membri di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l'immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest'ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche negli altri permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal permesso di soggiorno in base al quale il cittadino di paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro.	(17) Il permesso unico dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio[42] e consentire agli Stati membri di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l'immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest'ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche negli altri permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal permesso di soggiorno in base al quale il cittadino di paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. ***Gli Stati membri dovrebbero concedere l'accesso a tali informazioni, comprese eventuali modifiche, al cittadino di paese terzo.***
[42] Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).	[42] Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Le disposizioni della presente direttiva sul*** permesso unico e ***sul*** permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa ***non dovrebbero impedire agli Stati membri di rilasciare*** un documento ***cartaceo aggiuntivo*** che ***consenta loro di fornire informazioni più precise*** sul rapporto di lavoro per le quali non vi è sufficiente	(19) ***Gli Stati membri, oltre al*** permesso unico e ***al*** permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa***, rilasciano*** un documento che ***fornisce informazioni più precise sul contratto o*** sul rapporto di lavoro per le quali non vi è sufficiente spazio nel modello di permesso di soggiorno. Un tale documento ***dovrebbe*** servire a impedire lo sfruttamento dei

spazio nel modello di permesso di soggiorno. Un tale documento ***può*** servire a impedire lo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi e a lottare contro il lavoro irregolare, ma ***dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri e*** non dovrebbe fungere da sostituto del permesso di lavoro, compromettendo in tal modo il concetto del permesso unico. Per memorizzare tali informazioni in formato elettronico ci si può altresì avvalere delle possibilità tecniche offerte dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dalla lettera a), punto 20, del relativo allegato.

cittadini di paesi terzi***, comprese le dimensioni dello sfruttamento di genere,*** e a lottare contro il lavoro irregolare, ma non dovrebbe fungere da sostituto del permesso di lavoro, compromettendo in tal modo il concetto del permesso unico***. Le modifiche alle condizioni di lavoro contenute in tale documento non dovrebbero costituire necessariamente un cambiamento di datore di lavoro ai fini del permesso unico. Le informazioni sulle condizioni di lavoro dovrebbero essere fornite alle autorità competenti, quali gli ispettorati del lavoro, i servizi pubblici per l'impiego o gli enti previdenziali, al fine di garantire efficacemente i diritti dei lavoratori di paesi terzi***. Per memorizzare tali informazioni in formato elettronico ci si può altresì avvalere delle possibilità tecniche offerte dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dalla lettera a), punto 20, del relativo allegato.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) In mancanza di una normativa orizzontale a livello di Unione, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro cittadinanza. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali	(22) In mancanza di una normativa orizzontale a livello di Unione, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro cittadinanza. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali

disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. Ai fini della presente direttiva un lavoratore di paese terzo dovrebbe essere definito, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre disposizioni del diritto dell'Unione, come un cittadino di paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e al quale è ivi consentito lavorare conformemente al diritto o alla prassi ***nazionale nel contesto di un rapporto di lavoro retribuito***.	disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. ***A tale riguardo, occorre prestare maggiore attenzione alle dimensioni di genere e alla femminilizzazione della migrazione della manodopera.*** Ai fini della presente direttiva un lavoratore di paese terzo dovrebbe essere definito, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre disposizioni del diritto dell'Unione, come un cittadino di paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e al quale è ivi consentito***, nel contesto di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro, di*** lavorare conformemente al diritto***, ai contratti collettivi*** o alla prassi nazionali***, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nella presente direttiva, per condizioni di lavoro si dovrebbero intendere quanto meno la retribuzione e il licenziamento, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, tenendo in considerazione i contratti collettivi in vigore.	(25) Nella presente direttiva, per condizioni di lavoro ***dignitose*** si dovrebbero intendere quanto meno ***le condizioni di occupazione,*** la retribuzione***, compresi i salari minimi,*** e il licenziamento, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, tenendo in considerazione i contratti collettivi in vigore***, nonché il diritto di organizzazione e il diritto di sciopero***.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dei paesi terzi per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.	(26) Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali ***e occupazionali*** acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dei paesi terzi per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.
[47] Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).	[47] Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[48]. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in	(27) I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale***, compresa la portabilità dei diritti***. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[48]. Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero

uno Stato membro direttamente da un paese terzo. ***La presente direttiva non dovrebbe tuttavia conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per*** i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere.

applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. ***Anche*** i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere ***dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti previsti dal diritto dell'Unione in materia di sicurezza sociale***.

[48] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag.1).

[48] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag.1).

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione.	(29) Il diritto dell'Unione non limita ***e non dovrebbe limitare*** la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per rafforzare la parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e	(31) Per rafforzare la parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e

dissuasive nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la libertà di associazione e di affiliazione ***e l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale***.	dissuasive nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ***l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, i diritti dei lavoratori, comprese*** la libertà di associazione e di affiliazione***, il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi, il diritto di intraprendere azioni sindacali e di scioperare, il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la protezione contro il lavoro forzato e minorile e la protezione contro la discriminazione***.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e***, se del caso,*** siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nei loro rispettivi territori. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali violazioni precedenti.	(32) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere***, in cooperazione con le parti sociali, in particolare i sindacati, e conformemente alla convenzione n. 81 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente l'ispezione del lavoro,*** affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate***, di routine e senza preavviso*** nei loro rispettivi territori ***per rilevare violazioni del diritto del lavoro e sociale, al fine di garantire condizioni di lavoro di qualità***. ***I lavoratori di paesi terzi hanno ancora una maggiore probabilità di subire violazioni dei loro diritti e condizioni di lavoro rispetto ad altri gruppi di lavoratori. Pertanto,*** i datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in

	cui operano le imprese e le eventuali violazioni precedenti. ***I cittadini di paesi terzi hanno maggiori probabilità di lavorare in settori noti per un rischio più elevato di violazioni delle norme del lavoro. Per poter migliorare la corretta applicazione della presente direttiva e scambiare le migliori pratiche tra gli Stati membri, è fondamentale monitorare i modelli di domanda, rinnovo e revoca dei permessi unici.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Gli Stati membri dovrebbero inoltre predisporre meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, quali i sindacati o altre associazioni, o le autorità competenti. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori di paesi terzi non sono consapevoli dell'esistenza di meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, ad esempio nel timore delle possibili conseguenze.	(33) Gli Stati membri dovrebbero inoltre predisporre meccanismi ***tempestivi, trasparenti, sensibili alle specificità di genere ed*** efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, quali i sindacati o altre associazioni, ***l'Autorità europea del lavoro*** o le autorità competenti***. Al momento del rilascio del permesso unico, i meccanismi di accesso per la risoluzione delle controversie, i mezzi di ricorso e la presentazione di denunce dovrebbero essere comunicati ai cittadini di paesi terzi in maniera accessibile, anche fornendo tali informazioni nelle lingue pertinenti comprensibili ai cittadini di paesi terzi***. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori di paesi terzi non sono consapevoli dell'esistenza di meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, ad esempio nel timore delle possibili conseguenze.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) In fase di attuazione della presente direttiva, le autorità degli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione al ruolo delle agenzie di collocamento. Sebbene le agenzie di collocamento possano facilitare le procedure per i richiedenti, sarebbe opportuno affrontare i rischi associati all'intermediazione da parte di terzi come la sostituzione dei contratti, le commissioni sproporzionate ed eccessive, la schiavitù del debito e altre pratiche di sfruttamento, in collaborazione con i sindacati e con le pertinenti organizzazioni della società civile, attraverso la comunicazione di informazioni a potenziali richiedenti e titolari di permessi, il monitoraggio, le sanzioni e l'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. Conformemente ai principi dell'OIL, gli Stati membri possono provvedere affinché i cittadini di paesi terzi non debbano sostenere le commissioni di assunzione e i relativi costi.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Durante il suo periodo di validità il permesso unico dovrebbe autorizzare il cittadino di paese terzo a ***cambiare*** datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero ***poter*** richiedere una notifica del cambiamento e verificare ***la*** situazione del mercato del lavoro in cui ***avviene*** un cambiamento di datore di lavoro. Il	(34) Durante il suo periodo di validità il permesso unico dovrebbe autorizzare il cittadino di paese terzo a ***cercare un lavoro e a stipulare un contratto di lavoro con un*** datore di lavoro ***diverso***. Gli Stati membri dovrebbero richiedere una notifica del cambiamento ***di datore di lavoro*** e ***di qualsiasi informazione relativa al***

permesso unico non dovrebbe essere revocato per un periodo di almeno ***tre*** mesi in caso di disoccupazione del titolare.	***contratto o al rapporto di lavoro prima del primo giorno di lavoro, e dovrebbero poter*** verificare ***le norme del lavoro, compresa una verifica della*** situazione del mercato del lavoro***, ove esistente, solo nel caso*** in cui ***avvenga*** un cambiamento di datore di lavoro ***in un altro settore lavorativo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il titolare del permesso unico possa mantenere il suo contratto o il suo rapporto di lavoro con l'attuale datore di lavoro quando persegue un cambiamento di datore di lavoro. La finalità della procedura di comunicazione è monitorare e applicare le norme in materia di lavoro e i diritti previdenziali***. Il permesso unico non dovrebbe essere revocato per un periodo di almeno ***nove*** mesi in caso di disoccupazione del titolare. ***In caso di inabilità al lavoro di un cittadino di un paese terzo a causa di gravidanza, invalidità, infortunio, incidente o malattia, in particolare se l'invalidità, l'infortunio, l'incidente o la malattia sono connessi al lavoro, gli Stati membri dovrebbero valutare le circostanze individuali e dovrebbero poter prorogare il periodo di nove mesi.***

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce:	1. La presente direttiva stabilisce***, conformemente ai diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di diritti umani***:

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi allo scopo di ***cercarvi*** un lavoro.	2. La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi allo scopo di ***cercare*** un lavoro ***nei loro mercati del lavoro***.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "lavoratore di paese terzo": un cittadino di paese terzo***, ammesso nel territorio di uno Stato membro,*** che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro conformemente al diritto o alla prassi ***nazionale***;	(b) "lavoratore di paese terzo": un cittadino di paese terzo che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un ***contratto di lavoro o di un*** rapporto di lavoro ***nel territorio di uno Stato membro*** conformemente al diritto***, ai contratti collettivi*** o alla prassi ***nazionali, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro ***a fini lavorativi***;	(a) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro ***al fine di lavorare nel suo mercato del lavoro***;

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; ***e***	(b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) che rientrano nell'ambito ***della direttiva*** 96/71/CE per la durata del distacco sul territorio dello Stato membro interessato;	c) che rientrano nell'ambito ***delle direttive*** 96/71/CE***, 2014/67/UE, 2018/957/UE e 2020/1057/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*** per la durata del ***reale*** distacco sul territorio dello Stato membro interessato;

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali conformemente alla direttiva 2014/36/UE o "alla pari" conformemente alla direttiva (UE) 2016/801;***	***soppresso***

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;***	***soppresso***

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.	***soppresso***

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati ***autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati*** ammessi in uno Stato membro a fini di studio.	3. Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio ***a norma della direttiva (UE) 2016/801***.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri ***stabiliscono se le*** domande di permesso unico ***debbano essere presentate dal*** cittadino di paese terzo o ***dal*** datore di lavoro del cittadino di paese terzo. ***Gli Stati membri possono anche decidere di permettere che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte. Se*** la domanda ***deve essere presentata dal cittadino di paese terzo***, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata sia a partire da un paese terzo che nel territorio dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo è presente regolarmente.	1. La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri ***consentono la presentazione delle*** domande di permesso unico ***da parte del*** cittadino di paese terzo o ***del*** datore di lavoro del cittadino di paese terzo. ***Se il cittadino*** di ***paese terzo presenta*** la domanda, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata sia a partire da un paese terzo che nel territorio dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo è presente regolarmente. ***Se il datore di lavoro presenta la domanda, le autorità degli Stati membri provvedono affinché il cittadino del paese terzo per conto del quale è stata presentata la domanda sia tenuto regolarmente informato in merito allo stato della domanda durante la procedura e al suo esito.***

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I richiedenti hanno la possibilità di scegliere tra la prestazione di servizi a distanza e di persona e hanno l'opportunità di presentare i documenti pertinenti per la procedura in formato elettronico o cartaceo.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro ***quattro mesi*** dalla data di presentazione della domanda.	L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa ***e la notifica al richiedente*** non appena possibile e in ogni caso entro ***90 giorni*** dalla data di presentazione della domanda.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il termine di cui al primo comma comprende la verifica ***della situazione del mercato del lavoro*** e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine può essere prorogato.	Il termine di cui al primo comma comprende la verifica ***dei criteri e delle condizioni per il rilascio del permesso, come previsto dal diritto nazionale,*** e il rilascio del visto necessario di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell'esame della domanda, il termine può essere prorogato. ***In caso di proroga del termine, lo Stato membro ne dà notifica al richiedente prima della scadenza e fornisce una motivazione scritta delle circostanze eccezionali che hanno portato alla proroga, nonché una stima del termine entro il quale il richiedente può attendersi una risposta definitiva.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, ***le*** eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.	Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, ***gli*** eventuali ***diritti richiesti dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 sono rimborsati al richiedente. Ulteriori*** conseguenze sono

	determinate dal diritto nazionale ***e contribuiscono all'effettiva applicazione dei termini. Gli Stati membri garantiscono risorse umane, materiali e informatiche sufficienti per rispettare tali termini.***

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono indicare*** informazioni ***supplementari*** concernenti ***il*** rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo ***(ad esempio*** nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione***)*** in formato cartaceo oppure ***memorizzare*** tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato.	Gli Stati membri ***indicano*** informazioni concernenti ***le condizioni di lavoro del contratto o del*** rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo ***prima del primo giorno di lavoro, quanto meno*** nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro ***abituale***, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione***,*** in formato cartaceo oppure ***memorizzano*** tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. ***Gli Stati membri concedono al cittadino di paese terzo l'accesso a tali informazioni e a ogni eventuale loro modifica.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono indicare*** informazioni ***supplementari*** concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo ***(ad esempio*** nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione***)*** in formato cartaceo oppure ***memorizzare*** tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del	Gli Stati membri ***indicano*** informazioni concernenti ***il contratto o*** il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo***,*** ***quanto meno*** nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro ***abituale***, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione***,*** in formato cartaceo oppure ***memorizzano*** tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del

relativo allegato.	relativo allegato. ***Gli Stati membri concedono al cittadino di paese terzo l'accesso a tali informazioni e a ogni eventuale loro modifica.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono a richiesta:	Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono ***a titolo gratuito, in una lingua pertinente che il cittadino di paese terzo può comprendere,*** a richiesta:

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.	b) informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari***, nonché sui diritti applicabili a norma dell'articolo 10***.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi abbiano accesso alle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono anche fornire tali informazioni su richiesta alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritti ***da pagare***	Diritti ***e costi***

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se del caso, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo di tali diritti è proporzionato e si basa sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande ***e il rilascio dei permessi***.	Se del caso, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ***di rilascio, modifica e rinnovo di un permesso unico*** ai sensi della presente direttiva. L'importo di tali diritti è proporzionato***, accessibile*** e si basa sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande***. Qualora tali diritti siano pagati dal cittadino di paese terzo, gli Stati membri possono provvedere affinché questi abbia diritto al rimborso da parte del datore di lavoro. Qualora i costi associati alla procedura di domanda, quali i costi di assunzione, viaggio o traduzione, siano pagati dal cittadino di paese terzo, gli Stati membri possono provvedere affinché questi abbia diritto al rimborso da parte del datore di lavoro. Qualora tali diritti o costi siano pagati dai datori di lavoro, essi non possono essere recuperati dal cittadino di paese terzo.***

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato ***autorizza*** il titolare quanto meno a:	1. ***Gli Stati membri provvedono affinché,*** durante il suo periodo di validità ***e, nei casi in cui sia stata presentata una domanda di modifica o rinnovo del permesso unico, fino al completamento di tali procedure***, il permesso unico rilasciato ***autorizzi*** il titolare quanto meno a:

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva e***/o*** del diritto ***nazionale.***	d) essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva***, del diritto dell'Unione,*** del diritto e ***delle prassi nazionali, in particolare in materia di diritti del lavoro e sociali e contratti collettivi, riguardo alle procedure per la presentazione delle denunce, ai meccanismi di accesso per la risoluzione delle controversie e i mezzi di ricorso, nonché ai recapiti delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori, in particolare i sindacati, degli ispettorati del lavoro nazionali, dell'Autorità europea del lavoro, delle organizzazioni della società civile e delle altre forme di assistenza giuridica previste dal diritto nazionale;***

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) ricevere e conservare il permesso e i propri documenti di identità in formato cartaceo e poter accedere al permesso in

	formato elettronico, evitando nel contempo che tali documenti siano conservati esclusivamente dal datore di lavoro;

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) essere informato in merito ai criteri e alle condizioni per il rilascio del permesso, come previsto dal diritto nazionale, comprese eventuali verifiche della situazione del mercato del lavoro, ove esistenti, nonché ai diritti e alle procedure relativi al cambio di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) essere informato dei diritti previdenziali acquisiti e della loro portabilità nonché dell'assistenza informativa e del sostegno disponibili in caso di trasferimento dallo Stato membro che ha rilasciato il permesso a norma dell'articolo 12;

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il periodo di validità di cui al	2. Entro il periodo di validità di cui al

paragrafo 1, gli Stati membri ***consentono che il titolare di un permesso unico sia assunto da un datore di lavoro diverso dal primo datore di lavoro con il quale il titolare del permesso ha stipulato un contratto di lavoro.***	paragrafo 1, gli Stati membri***:***

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) consentono che il titolare di un permesso unico cerchi un lavoro e stipuli un contratto di lavoro con un datore di lavoro diverso dal primo datore di lavoro con il quale il titolare del permesso ha stipulato un contratto di lavoro;

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) esigono che qualsiasi cambiamento di datore di lavoro sia comunicato, prima del primo giorno di lavoro, dal nuovo datore di lavoro alle autorità competenti dello Stato membro interessato, fornendo informazioni che indichino quanto meno nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro abituale, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione, secondo le procedure previste dal diritto nazionale. L'eventuale comunicazione scorretta di tali informazioni da parte del nuovo datore di lavoro non pregiudica i diritti del cittadino di paese terzo di cui al presente articolo;

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) inviano una conferma di ricezione al nuovo datore di lavoro e al cittadino di paese terzo al ricevimento del contratto di lavoro;

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono***:***	Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ***esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro soltanto laddove tali verifiche esistano, in caso di cambiamento di settore lavorativo.***

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale;***	***soppresso***

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro.***	***soppresso***

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il diritto del titolare di un permesso unico di perseguire tale cambiamento di datore di lavoro può essere sospeso per un massimo di 30 giorni in attesa che lo Stato membro interessato ***verifichi la situazione del mercato del lavoro e*** si accerti che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo Stato membro interessato può opporsi al cambiamento di impiego entro i 30 giorni di cui sopra.	Il diritto del titolare di un permesso unico di perseguire tale cambiamento di datore di lavoro può essere sospeso per un massimo di 30 giorni in attesa che lo Stato membro interessato si accerti che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale***, ivi comprese le eventuali verifiche di cui al primo comma del presente paragrafo. Lo Stato membro esige che le condizioni di impiego e di lavoro siano conformi al diritto e alle prassi nazionali, ivi compresi i contratti collettivi***. Lo Stato membro interessato può opporsi al cambiamento di impiego entro i 30 giorni di cui sopra***, in particolare se ritiene che sussista un rischio di sfruttamento lavorativo. Nel perseguire un cambiamento di datore di lavoro, il titolare del permesso unico può continuare a lavorare per l'attuale datore di lavoro o beneficiare di un periodo di disoccupazione. Il titolare del permesso unico è informato dello stato delle verifiche con regolarità nel corso della procedura nonché degli esiti delle stesse.***

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, il permesso unico non può essere revocato per un periodo di almeno ***tre*** mesi in caso di disoccupazione del titolare. Gli Stati membri autorizzano il cittadino di paese terzo a soggiornare nel loro territorio fino a quando le autorità competenti non abbiano adottato una decisione a norma del paragrafo 3, lettera b), ove pertinente, anche se tale periodo di almeno ***tre*** mesi è scaduto.	4. Entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1, il permesso unico non può essere revocato per un periodo di almeno ***nove*** mesi in caso di disoccupazione del titolare ***del permesso unico***. Gli Stati membri autorizzano il cittadino di paese terzo a soggiornare nel loro territorio fino a quando le autorità competenti non abbiano adottato una decisione a norma del paragrafo 3, lettera b), ove pertinente, anche se tale periodo di almeno ***nove*** mesi è scaduto***, al fine di consentire al cittadino di paese terzo di trovare un'occupazione alternativa***. ***Gli Stati membri valutano le circostanze individuali di un cittadino di paese terzo e possono prorogare tale periodo in caso di inabilità al lavoro di un cittadino di paese terzo a causa di gravidanza, invalidità, infortunio, incidente o malattia, in particolare se l'invalidità, l'infortunio, l'incidente o la malattia sono connessi al lavoro.***

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:	1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano ***almeno*** per quanto concerne:

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;	a) le condizioni di ***impiego, le condizioni dignitose di*** lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento***, gli orari di lavoro, le tariffe maggiorate per il lavoro straordinario, le ferie annuali e i congedi di malattia e i relativi diritti, i congedi legati all'assistenza e alle festività, la formazione, le indennità o i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio, con la garanzia che, in caso di trattenute dalla retribuzione, esse siano non discriminatorie, legittime e proporzionate, la parità di trattamento tra uomini e donne*** nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro***, in conformità della direttiva 89/391/CEE del Consiglio[1bis] e delle direttive 2008/104/CE[1ter], (UE) 2019/1152[1quater] e (UE) 2022/2041[1quinquies] del Parlamento europeo e del Consiglio. Si applica il principio della parità retributiva per lavoro di pari valore in linea con l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***;

[1bis] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

[1ter] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[1quater] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[1quinquies] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 3).

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) gli arretrati che il datore di lavoro deve versare, relativi a eventuali retribuzioni arretrate al cittadino di paese terzo, conformemente alla direttiva 2009/52/CE, nonché il rapido pagamento ai cittadini di paesi terzi delle spettanze non corrisposte derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, conformemente alla direttiva 2008/94/CE;

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;	b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, ***tra cui il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi in conformità dei diritti di associazione, organizzazione e contrattazione collettiva previsti dalle convenzioni OIL n. 87 e n. 98 nonché il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali,*** fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'istruzione e la formazione;	c) l'istruzione e la formazione***, compresa la formazione professionale***;

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;	d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali ***e occupazionali*** secondo le procedure nazionali applicabili;

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***i*** settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;	e) ***l'accesso ai*** settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) l'accesso a beni e servizi ***a disposizione del pubblico*** e all'erogazione ***degli stessi***, incluse le procedure per ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata conformemente al diritto nazionale, fatta	g) l'accesso a beni e servizi***, in particolare i servizi pubblici,*** e all'erogazione ***di beni e servizi messi a disposizione del pubblico***, incluse le procedure per ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata

salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;	conformemente al diritto nazionale, ***in modo da assicurare un tenore di vita dignitoso e la libertà di scelta dell'alloggio senza l'obbligo di risiedere in un alloggio fornito dal datore di lavoro,*** fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e nazionale***, con la garanzia che le trattenute dalla retribuzione per le spese di viaggio, vitto e alloggio, se esistono, e le condizioni di alloggio e i contratti di locazione rispettano le norme e le disposizioni in materia di locazione privata previste dal diritto nazionale, anche per quanto riguarda i canoni di locazione***;

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.	h) i servizi di ***informazione, supporto e*** consulenza ***personalizzata*** forniti dai centri per l'impiego.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. ***Inoltre gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne le prestazioni familiari , non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di***	***soppresso***

uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio;

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) in ordine al paragrafo 1, lettera g):	***soppresso***
i) limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa;	
ii) limitando l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.	

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi di eventuali restrizioni applicabili al momento del rilascio del permesso unico.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I lavoratori*** di ***paesi terzi*** che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici	4. ***Gli ex titolari*** di ***un permesso unico*** che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti

basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.	pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. ***Le eventuali difficoltà incontrate dagli ex titolari di un permesso unico nel ricevere i loro diritti pensionistici sono trattate dallo Stato membro in modo tempestivo ed efficace.***

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. Le misure preventive comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ***ove opportuno***, ***le ispezioni*** conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.	1. Gli Stati membri***, con la partecipazione delle parti sociali,*** prevedono misure volte a impedire eventuali violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. Le misure preventive comprendono il monitoraggio, la valutazione e ***le ispezioni***, ***sulla base di una valutazione del rischio***, ***che individuano periodicamente i settori di attività nei quali si concentra l'occupazione di lavoratori di paesi terzi,*** conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione, da parte dei datori di lavoro,	2. Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione, da parte dei datori di lavoro,

delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano, senza ritardo, tali norme e misure alla Commissione e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.	delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 12. ***Oltre alla regolarizzazione delle retribuzioni e degli indennizzi spettanti ai lavoratori, previdenziali e tributari, le sanzioni possono comprendere, tra l'altro, la registrazione pubblica delle violazioni commesse dai datori di lavoro, sanzioni amministrative e finanziarie, quali ammende o il pagamento di compensazioni, e la sospensione dell'ammissibilità dei datori di lavoro alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di paesi terzi nonché l'esclusione dei datori di lavoro dalle procedure di appalto pubblico. Se una violazione da parte del datore di lavoro comporta un trattamento sfavorevole, compresa la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro con il cittadino di paese terzo, quest'ultimo può trovare un nuovo impiego alle condizioni di cui all'articolo 11.*** Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano, senza ritardo, tali norme e misure alla Commissione e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale ***per i lavoratori nazionali***, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro.	3. ***Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali e in conformità della convenzione n. 81 dell'OIL, garantiscono controlli e ispezioni sul campo tempestivi, efficaci, proporzionati e non discriminatori, effettuati dagli ispettorati del lavoro, ivi incluse visite di routine e senza preavviso. Gli Stati membri sviluppano la capacità delle autorità responsabili dell'applicazione di***

	individuare e perseguire in modo proattivo i datori di lavoro inadempienti. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti ***dispongano di risorse sufficienti*** e, ove previsto dal diritto nazionale, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori***, in particolare i sindacati,*** abbiano accesso al luogo di lavoro ***e, con l'accordo del lavoratore, al suo alloggio***.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri pubblicano e comunicano alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui è stato rilasciato un permesso unico e di quelli la cui domanda è stata respinta o considerata inammissibile, nonché sul numero di cittadini di paesi terzi il cui permesso unico è stato rinnovato o revocato nel corso dell'anno civile precedente. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, durata della validità dei permessi, genere ed età e, se disponibili, professione, dimensioni dell'impresa del datore di lavoro e settore economico. Sono comunicate allo stesso modo le statistiche sui familiari di cittadini di paesi terzi ammessi, tranne per quanto riguarda le informazioni sulla professione e il settore economico.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono	1. Gli Stati membri provvedono

affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:

affinché***, conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,*** siano disponibili meccanismi ***tempestivi ed*** efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro:

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) direttamente; ***o***	a) direttamente;

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva; ***o***	b) ***con il consenso del lavoratore di paese terzo,*** tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale ***e dalle prassi e dai contratti collettivi nazionali***, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva; ***e***

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative ***intese a***	2. Gli Stati membri***, in conformità del diritto, delle prassi e dei contratti nazionali,*** provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano, per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare

garantire il rispetto della presente direttiva.	tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative ***per*** garantire il rispetto della presente direttiva.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:	3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori di paesi terzi***, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato,*** abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano:

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle misure di protezione contro il licenziamento o ***altri trattamenti sfavorevoli*** da ***parte del*** datore di lavoro ***quale reazione a un reclamo interno all'impresa***; ***o***	a) alle misure di protezione contro il licenziamento ***e di protezione dei lavoratori di paesi terzi e dei rappresentati dei lavoratori, compresi quelli che sono membri*** o ***rappresentanti dei sindacati, da qualsiasi trattamento sfavorevole e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante*** da ***un reclamo verso il*** datore di lavoro ***o da procedimenti avviati al fine di ottenere la conformità in caso di violazioni dei diritti previsti dalla presente direttiva***; ***nonché***

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) a tutte le procedure giudiziarie e/o	b) a ***una risoluzione delle***

amministrative ***intese a*** garantire il rispetto della presente direttiva***.***	***controversie efficace, tempestiva e imparziale, al diritto di ricorso e a*** tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative ***per*** garantire il rispetto della presente direttiva***;***

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di agevolare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri definiscono nel diritto nazionale le norme in base alle quali concedono, caso per caso, una proroga della validità del permesso ai titolari di un permesso unico che abbiano subito violazioni dei loro diritti ai sensi della presente direttiva.
	Se il datore di lavoro è un subappaltatore o se un'agenzia di collocamento agisce per conto dell'appaltatore principale, che ha violato la presente direttiva, e se l'appaltatore principale e qualsiasi subappaltatore intermedio non hanno assunto gli obblighi di dovuta diligenza quali definiti dal diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltatore principale e qualsiasi subappaltatore intermedio siano tenuti, in aggiunta o in sostituzione del datore di lavoro, al pagamento degli arretrati e degli indennizzi dovuti al cittadino di paese terzo conformemente al diritto nazionale e siano soggetti a sanzioni in conformità della presente direttiva.
	Gli Stati membri possono prevedere nel proprio ordinamento norme più rigorose in materia di responsabilità.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri applicano le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)
Riferimenti	COM(2022)0655 – C9-0163/2022 – 2022/0131(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 22.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 22.6.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	20.10.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Agnes Jongerius 28.9.2022
Esame in commissione	8.11.2022 30.11.2022
Approvazione	24.1.2023
Esito della votazione finale	+: 27 –: 7 0: 10
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Romana Tomc, Marianne Vind
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Robert Biedroń, Krzysztof Hetman, Lívia Járóka, Peter Lundgren
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Deirdre Clune, Jens Geier, Robert Hajšel, Mircea-Gheorghe Hava

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27	+
NI	Daniela Rondinelli
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo
S&D	João Albuquerque, Robert Biedroń, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Marianne Vind
The Left	Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Özlem Demirel
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

7	-
ECR	Peter Lundgren, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska
ID	Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil
NI	Lívia Járóka

10	0
PPE	David Casa, Deirdre Clune, Rosa Estaràs Ferragut, Helmut Geuking, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Romana Tomc

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti